Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Lunedì, 6 luglio 1925** | **Numero 154**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1344.

REGIO DECRETO 6 giugno 1925, n. 1084.

Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Considerata la necessità di un regolamento in esecuzione dei suddetti decreti per ciò che riguarda gl'istituti privati e pareggiati d'istruzione media, la creazione di Regi istituti medi, la conversione in Regi di istituti medi pareggiati e la trasformazione di istituti medi Regi e pareggiati;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA.

Art. 1.

Possono aprire al pubblico istituti privati d'istruzione media, oltre i cittadini italiani aventi i requisiti prescritti dalla legge, anche gli Enti morali legalmente riconosciuti.

Ai fini di cui al precedente comma sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.

Art. 2.

Gli stranieri, che da almeno tre anni risiedano in Italia, possono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli esteri, su parere del Prefetto della provincia, ad aprire istituti d'istruzione media per cittadini di determinati Stati stranieri e, normalmente, a condizione di reciprocità.

Art. 3.

Le domande di coloro che intendono aprire un istituto di istruzione media devono essere redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati, relativi al richiedente:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dai sindaci di quei comuni ove il richiedente ebbe residenza nell'ultimo triennio.

Ai suddetti documenti devono essere uniti:

a) i programmi dei corsi d'insegnamento con l'indicazione della durata di essi, della misura delle tasse o rette d'inscrizione e di quanto altro il richiedente reputi utile ad illustrare il carattere e i fini dell'istituto;

b) l'elenco dei professori e i titoli di cui ciascuno di essi sia provveduto;

c) la pianta dei locali disegnata e firmata da un tecnico.

Gli enti morali legalmente riconosciuti dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 4.

Il Provveditore agli studi accerta, personalmente o per mezzo di un suo delegato, l'idoneità dei locali e l'esistenza di ogni altra condizione richiesta per l'apertura dell'istituto.

Art. 5.

Le spese per l'ispezione ai locali di cui al precedente articolo sono a carico delle persone o degli enti interessati all'apertura o al mantenimento delle scuole.

A tal uopo il Provveditore agli studi determina, caso per caso, l'ammontare approssimativo della occorrente spesa, che sarà anticipato con vaglia postale intestato al Provveditore medesimo, il quale, eseguita la visita ai locali e liquidate le indennità, restituisce a chi fece il deposito la somma eventualmente sopravanzata.

Art. 6.

Le visite e le ispezioni che il Provveditore agli studi o le persone delegate dal Ministro o dal Provveditore compiano per accertare il regolare funzionamento dell'istituto sono a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Provveditore non può disporre le visite di cui al precedente comma se non abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dal Ministero.

Art. 7.

Coloro che non siano provveduti del titolo legale di abilitazione, purchè possiedano altri titoli conseguiti in scuole governative o costituenti per sè stessi ente morale, o dipendenti comunque da enti morali, possono chiedere la dichiarazione di equipollenza dei loro titoli, ai fini dell'insegnamento medio in istituti privati.

Il Ministro decide sulle anzidette domande, sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Art. 8.

Presso gli istituti privati d'istruzione media debbono esser tenuti appositi registri per i professori e per gli alunni, conformi al modello che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Alla fine di ciascun anno scolastico, e non oltre il 15 agosto, un estratto dei registri medesimi è trasmesso al Provveditore agli studi, il quale, peraltro, può richiedere tale estratto anche durante l'anno scolastico.

Art. 9.

La persona o l'Ente cui sia stata negata l'autorizzazione ad aprire un istituto può richiedere, entro 30 giorni dalla notificazione, che i motivi dell'opposizione siano sottoposti al giudizio della Giunta per l'istruzione media.

Art. 10.

Contro il giudizio della Giunta per l'istruzione media è ammesso, entro giorni quindici dalla data della comunicazione, il ricorso al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11.

Le amministrazioni ed i privati, che mantengono istituti d'istruzione media, hanno l'obbligo di comunicare al Provveditore agli studi, entro quindici giorni, le modificazioni avvenute nel personale insegnante o nei programmi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Per nessun motivo si possono sospendere le lezioni, prima che sia decorso il termine di durata dei corsi notificato al pubblico od agli interessati all'atto della inscrizione di alunni.

Parimente è vietato di elevare, prima di tale termine, la retta stabilita all'atto dell'inscrizione o di imporre tasse non previste nei programmi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, salvo che si tratti di insegnamenti aggiunti nel corso dell'anno, dei quali sia stata data notizia al Provveditore agli studi nei modi e nei termini prescritti dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione è pubblicata la notizia degli istituti privati, di cui sia stata decretata la chiusura, con l'indicazione del motivo.

Art. 13.

Le norme contenute negli articoli precedenti valgono indistintamente per tutti gli istituti d'istruzione media che non siano regi nè pareggiati ai regi, anche se siano aperti o si intendano aprire da comuni e provincie o da altre persone giuridiche, pubbliche o private.

Art. 14.

Nei casi di violazione di cui all'art. 117 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 il Provveditore agli studi denunzia i trasgressori all'autorità di P. S. della sede dell'istituto.

Art. 15.

Il Provveditore agli studi invia al Ministero della pubblica istruzione, entro il gennaio, l'elenco degl'istituti di cui ha autorizzato l'apertura e il numero degli alunni inscritti nei vari ordini di scuole; entro il dicembre, una breve relazione sull'andamento generale dell'istruzione privata nella propria circoscrizione.

TITOLO II.

DEGLI ISTITUTI PAREGGIATI D'ISTRUZIONE MEDIA.

CAPO I.

Dei pareggiamenti.

Art. 16.

Possono essere pareggiati ai Regi, per il valore legale degli studi che vi si compiano, gl'istituti d'istruzione media aventi, per se stessi, carattere di enti morali o che siano mantenuti da tali enti, singoli o consorziati.

Non è consentito il pareggiamento di istituti magistrali.

Per ottenere il pareggiamento occorre siano osservate le condizioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 17.

La sede dell'istituto deve essere adatta e rispondente, nei riguardi dell'igiene e del decoro, a tutte le esigenze proprie ad un istituto di educazione e di istruzione; avere aule capaci ed in numero non inferiore a quello richiesto dal tipo dell'istituto e tutti gli altri locali necessari per il normale suo ordinamento e funzionamento.

Art. 18.

L'arredamento degli uffici (direzione, biblioteca, sala dei professori, segreteria), dei gabinetti e delle aule scolastiche deve essere, per ogni rispetto, adatto e sufficiente.

Per lo studio delle scienze fisiche e naturali, della storia e geografia, del disegno e di ogni insegnamento pratico o sperimentale, l'istituto deve essere fornito di tutto il materiale occorrente, in buono stato e rispondente alle esigenze degli studi.

Per la conservazione e il rifornimento del materiale scientifico e didattico l'ente che mantiene l'istituto deve anticipare al preside una somma adeguata in principio di ogni anno scolastico.

Art. 19.

Nell'istituto deve essere compiutamente impartito l'insegnamento delle materie prescritte per i corrispondenti istituti Regi, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali, nello stesso numero di anni e con identico orario.

Il personale insegnante deve essere stato assunto in uno dei modi previsti dall'art. 106 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per l'educazione fisica debbono osservarsi le norme stabilite dal Ministero dell'istruzione pubblica e dall'Ente nazionale, di cui al R. decreto 15 marzo 1923, n. 684.

Art. 20.

Dalla data del pareggiamento gli enti hanno facoltà di imporre i diversi tipi di tasse scolastiche stabilite per i corrispondenti Regi istituti medi, in misura non inferiore alle stesse; fatta eccezione delle tasse di diploma che gli alunni dovranno corrispondere, nella misura normale, allo Stato.

Art. 21.

Non può insegnare nè come titolare nè come supplente in un istituto medio pareggiato chi non sia munito degli stessi titoli che si richiedono per lo stesso insegnamento nel corrispondente istituto regio.

Art. 22.

Il numero delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo devono essere uguali a quello dell'istituto regio d'identico tipo e grado, ed ogni insegnamento deve essere affidato ad un professore nominato secondo le disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per le scuole eventualmente sorte come private in sostituzione di scuole già pareggiate e limitatamente agl'insegnanti mantenuti in servizio in virtù dell'art. 43 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 23.

Con apposito regolamento da approvarsi nelle forme di legge, l'Ente, che mantiene la scuola, deve stabilire gli stipendi e le retribuzioni del personale direttivo ed insegnante.

Al detto personale, compreso quello di segreteria e di servizio, deve essere assicurato un trattamento di quiescenza non inferiore a quello prescritto per gl'impiegati dipendenti dallo stesso Ente.

Art. 24.

Le domande per il pareggiamento debbono essere presentate non oltre il mese di gennaio al Provveditore agli studi corredate dai seguenti documenti:

1° il disegno dei locali destinati alla scuola in pianta e per sezione verticale, fatto e firmato da un tecnico;

2° l'elenco dei mobili, del materiale scientifico distinto per insegnamenti e gabinetti, ed il catalogo dei libri della biblioteca;

3° i programmi didattici di ciascun insegnante, l'orario delle lezioni e l'elenco dei libri di testo adottati;

4° una relazione del preside sull'ordinamento dell'istituto, con l'elenco degli alunni inscritti in ciascuna classe nell'anno in corso. Se la scuola esista da più anni, alla relazione deve essere allegato l'elenco degli alunni inscritti negli anni precedenti, per non più d'un quinquennio, con l'indicazione di coloro che nei diversi anni sostennero esami presso istituti Regi o pareggiati e del risultato degli esami medesimi;

5° la copia del regolamento emanato dall'Ente, con cui si determina la carriera ed il trattamento di quiescenza del personale addetto alla scuola;

6° la deliberazione con la quale si stabilisce che l'Ente assume a proprio carico le spese necessarie per i concorsi, per la ispezione da farsi ai professori straordinari ai fini della promovibilità ad ordinari e quelle richieste per commissioni giudicatrici di esami;

7° l'elenco delle persone addette alla scuola, con l'indicazione degli uffici da esse occupati dentro e fuori della scuola, degli stipendi e delle rimunerazioni loro corrisposte e delle ore settimanali di servizio assegnate a ciascun ufficio;

8° la copia autentica dei titoli di studio posseduti dal preside e dal personale insegnante;

9° la copia degli atti di nomina del personale della scuola da parte dell'Ente, con l'approvazione della competente autorità scolastica;

10° gli avvisi di concorso per le cattedre che nell'anno scolastico, in cui la domanda di pareggiamento è presentata, non siano state conferite in uno dei modi previsti dal l'art. 106 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o, quanto meno, le deliberazioni approvate dall'autorità tutoria con le quali l'Ente abbia stabilito di indire i concorsi per l'anno scolastico immediatamente successivo;

11° l'estratto del bilancio, nel quale siano indicati, singolarmente, gli stipendi e le remunerazioni assegnate al preside ed a ciascun professore, e gli stanziamenti per il rimanente del personale e per la dotazione del materiale scolastico e scientifico. Nell'estratto debbono essere annotati gli estremi dell'approvazione da parte dell'autorità tutoria;

12° le convenzioni in copia autentica stipulate dall'istituto o dall'Ente che lo amministra con quanti concorrano in qualsiasi modo al suo mantenimento, oppure la dichiarazione della inesistenza o della avvenuta estinzione di tali convenzioni.

Se richiedente è un comune, ai documenti sopraindicati deve essere aggiunto un prospetto particolareggiato dello stato dell'istruzione locale, dal quale risulti che l'Ente ha soddisfatto gli obblighi di legge per l'istruzione elementare.

Art. 25.

Il Provveditore agli studi, accertata la regolare documentazione dell'istanza, promuove su di essa il parere della Giunta per l'istruzione media, e, se questo è favorevole, provvede, informandone il Ministero, a far ispezionare la scuola da due o più professori scelti l'uno per le lettere, gli altri per le scienze e per le materie tecniche, tra quelli compresi nell'albo degli ispettori esistente presso il R. Provveditorato agli studi.

Ai detti insegnanti possono essere aggiunti il medico provinciale e l'ingegnere capo della provincia, affinchè giudichino della salubrità e della idoneità, in genere, dei locali, in cui abbia o debba aver sede l'istituto.

Art. 26.

Quando il risultato della ispezione sia favorevole, o quando siano stati rimossi tutti gl'inconvenienti rilevati dall'ispezione, il Provveditore agli studi trasmette la domanda documentata e la relazione degli ispettori al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 27.

Il pareggiamento è concesso con decreto ministeriale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Il pareggiamento ha effetto, a tutti i fini di legge, dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente comma.

Entrato in vigore il detto decreto, nessuno può essere inscritto alla scuola come alunno se non sia fornito del titolo regolare conseguito presso la medesima o presso altra scuola pareggiata o regia.

Art. 28.

Un istituto pareggiato non può essere ceduto da uno ad altro ente senza:

a) che il nuovo ente abbia capacità morale e finanziaria per assicurare il mantenimento ed il regolare funzionamento della scuola;

b) che siano rispettati tutti i diritti di nomina e di carriera che il personale, il quale al momento della cessione presti servizio nella scuola predetta, ha di fronte all'ente che opera la cessione stessa.

La cessione di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal Ministro della P. I., previo parere della Giunta per l'istruzione media.

Art. 29.

Il pareggiamento può essere sospeso o revocato dal Ministro della P. I., sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando consti che l'ente non osservi le disposizioni delle leggi o dei regolamenti, o siano accertate irregolarità nell'andamento dell'istituto.

La sospensione può essere deliberata in via provvisoria, e in caso d'urgenza, dal Provveditore agli studi che ne riferisce subito al Ministro per il provvedimento definitivo.

Capo II.

Della nomina del personale e dei concorsi.

Art. 30.

Per la nomina a professore di ruolo negli istituti medi pareggiati occorrono gli stessi requisiti richiesti per la nomina a professore di ruolo nei corrispondenti istituti regi in conformità delle disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, salve le norme speciali di cui ai seguenti articoli.

Art. 31.

Le amministrazioni degli enti, che mantengono istituti pareggiati, debbono notificare al Provveditore, entro cinque giorni, le vacanze nei posti di preside o di professore per qualunque causa avvenute.

Art. 32.

Alle cattedre vacanti le amministrazioni provvedono o per concorso per titoli ed esami o per chiamata a norma degli articoli 106 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 33.

Il concorso è indetto dall'amministrazione dell'ente non più tardi del 1° maggio.

Può essere indetto dal Provveditore agli studi se quel termine sia trascorso senza che l'amministrazione vi abbia provveduto.

Art. 34.

L'amministrazione, che intende bandire un concorso, trasmette in duplice copia, non più tardi del 1° aprile, la deliberazione con lo schema del relativo manifesto al Provveditore agli studi, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alle leggi ed ai regolamenti, e, in caso affermativo, ne restituisce, per la pubblicazione, una copia col suo nulla osta.

Art. 35.

Il bando di concorso indica la sede e il tipo dell'istituto, la materia o le materie d'insegnamento, lo stipendio che sarà corrisposto al professore all'atto della nomina, gli eventuali successivi aumenti e vantaggi di carriera e il trattamento di quiescenza.

Il bando indica, inoltre, il termine entro il quale debbano essere presentate le domande ed i relativi documenti ed i giorni ed il luogo in cui si fanno le prove scritte.

Il termine non può essere inferiore a giorni 30 dalla data di pubblicazione dell'avviso e non può aver scadenza che oltrepassi la data del 30 giugno.

Per le cattedre della stessa materia vacanti in uno o più istituti dello stesso ordine e grado, esistenti nella stessa provincia e mantenuti dal medesimo ente, è indetto un unico concorso.

Art. 36.

Al bando di concorso deve essere data ampia pubblicità a cura dell'ente che mantiene la scuola.

Una copia del bando deve essere affissa nell'albo dell'ente ed altra copia nell'albo del Provveditore agli studi.

Art. 37.

Per la documentazione dell'istanza e per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti pareggiati valgono le norme prescritte per i concorsi a cattedre di istituti regi nel capo I del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, salve le disposizioni contenute nel presente regolamento.

La facoltà, che le citate norme attribuiscono al Ministero della pubblica istruzione, vengono esercitate dall'amministrazione dell'Ente che mantiene la scuola.

Art. 38.

Il richiedente escluso dal concorso può ricorrere al Provveditore agli studi e contro la decisione di quest'ultimo al Ministro della pubblica istruzione.

Nell'uno e nell'altro caso il termine per ricorrere è di 15 giorni dalla comunicazione, rispettivamente, dell'esclusione o del rigetto del ricorso per parte del Provveditore.

Il ricorso non ha effetto sospensivo del concorso; ma il ricorrente può fare espressa domanda di parteciparvi, con la condizione che la partecipazione s'intenderà come non avvenuta e sarà priva di ogni effetto giuridico, nel caso che il ricorso sia respinto dal Provveditore o, successivamente, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 39.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita non oltre il 15 luglio di due commissari nominati dal Provveditore agli studi e di un terzo commissario nominato dall'Ente che mantiene l'istituto.

I commissari sono scelti tra le persone, delle quali, per le norme in vigore, si compongono le Commissioni per concorsi a corrispondenti cattedre di istituti regi.

Art. 40.

Le operazioni del concorso si svolgono presso la sede del Provveditorato agli studi o in altra scelta dal Provveditore secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite per i concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media.

Art. 41.

La vigilanza, nelle prove scritte o grafiche del concorso, è affidata alla Commissione giudicatrice.

Due almeno dei commissari debbono essere sempre presenti nell'aula fino al termine della prova.

Così la minuta del lavoro come la buona copia devono essere scritte su fogli di carta firmati dal presidente della Commissione.

Art. 42.

La Commissione giudicatrice stabilisce la graduatoria degli eleggibili, comprendendovi in ordine di merito coloro che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 8 decimi, se l'istituto trovisi in città ritenuta sede di primaria importanza per gli istituti regi, e non meno di 7 decimi negli altri casi.

Art. 43.

Il presidente della Commissione comunica la graduatoria al Provveditore agli studi, accompagnandola con una copia dei verbali e con una relazione riassuntiva.

Un altro esemplare degli atti stessi è depositato nella segreteria dell'amministrazione dell'Ente, con facoltà ai concorrenti di prenderne visione entro 15 giorni dalla data del deposito.

Art. 44.

Il Provveditore agli studi esamina la regolarità delle operazioni del concorso e la legittimità dei criteri seguiti; approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla in tutto o in parte gli atti, rinviandoli al presidente della commissione, affinchè questa vi apporti le correzioni del caso.

Quando, però, gli atti del concorso siano trasmessi dopo il 15 settembre, il Provveditore procede direttamente alle correzioni degli errori e delle irregolarità commesse e alla nomina del vincitore o dei vincitori.

Art. 45.

Divenuta definitiva la graduatoria, il consiglio comunale, se la scuola sia comunale, il consiglio provinciale, se la scuola sia provinciale, il consiglio d'amministrazione dell'Ente, negli altri casi, procede alla nomina del primo graduato dalla commissione giudicatrice per la cattedra o per ciascuna delle cattedre messe a concorso.

Qualora la nomina non sia deliberata come al precedente comma entro il termine di un mese, sarà disposta dal Provveditore agli studi a tutti gli effetti legali.

Art. 46.

In caso di rinunzia del primo graduato o di successive vacanze della stessa cattedra o di cattedre di egual materia in istituto di pari grado, soltanto se verificatesi durante l'anno scolastico per il quale fu bandito il concorso, l'amministrazione dell'Ente provvede alla nomina entro 15 giorni dalla vacanza, osservando l'ordine della graduatoria degli eleggibili relativi al concorso già espletato.

Trascorso inutilmente un mese dalla vacanza del posto, la nomina è disposta dal Provveditore agli studi.

Le nomine di cui ai precedenti commi sono considerate come avvenute in seguito a concorso per tutti gli effetti di legge.

Art. 47.

Copia delle deliberazioni di nomina degli enti che mantengono istituti pareggiati d'istruzione media deve essere trasmessa entro 15 giorni per l'approvazione al Provveditore agli studi, il quale la pubblica nell'albo dell'ufficio scolastico, e ne dà notizia al Ministero della pubblica istruzione dopo scaduti i termini stabiliti per i ricorsi.

Art. 48.

Contro la graduatoria o la mancata nomina i concorrenti possono ricorrere alla Giunta per l'istruzione media entro venti giorni dalla data del deposito o della pubblicazione di cui agli articoli 43 e 47 del presente regolamento.

Ove ciò avvenga, il Provveditore agli studi rimette i ricorsi, insieme con tutti gli atti del concorso e con le deliberazioni di nomina, alla predetta Giunta, la quale decide esaminate le controdeduzioni degli interessati.

Art. 49.

Se non si presentino candidati o se nessuno dei candidati sia ammesso al concorso o risulti eleggibile, l'amministrazione dell'ente provvede con supplenze alle cattedre vacanti.

Art. 50.

Nei concorsi per titoli all'ufficio di preside in istituti medi pareggiati, i componenti delle commissioni giudicatrici debbono essere scelti tra i professori stabili e non stabili di università o di istituti superiori nei modi stabiliti all'art. 39 del presente regolamento, a meno che non si tratti di provvedere alla presidenza di istituti di 1° grado, nel qual caso due commissari possono essere scelti tra i presidi di Regi istituti di istruzione media di secondo grado.

Le donne non possono partecipare a concorsi per uffici direttivi.

Art. 51.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano, a carico degli enti che mantengono le scuole, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di soggiorno che le norme in vigore alla data del concorso stabiliscono per i funzionari dello Stato in missione.

CAPO III.

Dello stato del personale direttivo ed insegnante.

Art. 52.

Le nomine hanno effetto, di regola, dalla data stabilita nella relativa deliberazione.

Art. 53.

Il professore, che abbia ottenuto il posto per concorso, è nominato per un triennio di prova col grado di straordinario.

Art. 54.

Per le interruzioni di servizio, agli effetti del periodo di prova, valgono le norme stesse che sono in vigore per i professori dei Regi istituti d'istruzione media.

Art. 55.

Il professore straordinario è sottoposto a due ispezioni da eseguirsi, una durante il secondo anno e l'altra durante il terzo anno di prova.

Art. 56.

Le ispezioni sono ordinate dal Provveditore agli studi e affidate a persona scelta nell'albo degl'ispettori esistente presso il R. Provveditorato agli studi.

L'incaricato della prima ispezione deve, nel riferire, esprimere il proprio parere circa l'ammissibilità del professore ad un terzo anno di prova.

L'incaricato della seconda ispezione deve esplicitamente concludere per la promovibilità o meno del professore.

Art. 57.

Le relazioni sono trasmesse al Provveditore agli studi, il quale ne comunica subito le conclusioni all'amministrazione dell'ente e, per mezzo del preside, al professore sottoposto ad ispezione.

Art. 58.

Compiuto il triennio, il professore straordinario dichiarato promovibile acquista diritto alla stabilità, ed ottiene nome e grado di ordinario.

Art. 59.

Qualora il risultato della prima o della seconda ispezione, di cui all'art. 56, non sia favorevole, il professore straordinario è dichiarato licenziato, con deliberazione dell'Ente o,

in caso di omissione da parte di questo, dal Provveditore, a decorrere dal 1° ottobre successivo o anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 60.

La deliberazione di cui al precedente articolo deve essere notificata per mezzo del preside al professore e comunicata al Provveditore agli studi.

Art. 61.

La chiamata di un professore da un istituto regio ad un istituto pareggiato o da un altro istituto pareggiato non può aver luogo che per la cattedra stessa e col consenso dell'interessato e, finchè non abbia prestato almeno tre anni di servizio, dell'amministrazione dalla quale egli dipende.

Nel secondo caso contemplato dal precedente comma è necessario inoltre che il professore sia stato assunto con regolare concorso per titoli e per esame nell'istituto pareggiato donde è chiamato.

Agli effetti di cui all'art. 106, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si considerano vincitori in attesa di nomina, quando si tratti di graduatorie, tuttora in vigore, di concorsi indetti per istituti pareggiati tutti coloro che nelle graduatorie stesse occupano, immediatamente dopo l'ultimo nominato, un numero di posti non eccedente quello delle cattedre messe a concorso.

Non possono essere chiamati in istituti pareggiati che si trovino in sede dichiarata di primaria importanza per istituti regi, i professori che non siano riusciti eleggibili in un concorso per istituto di sede di primaria importanza.

Art. 62.

Nel caso previsto dal precedente articolo il professore ordinario conserva la stabilità e lo straordinario continua il periodo di prova.

Art. 63.

Il professore ordinario che per sopravvenuta incapacità fisica o intellettuale o morale non sia più adatto a prestare proficuo servizio, può essere licenziato, in qualunque tempo, con deliberazione motivata dell'Ente che mantiene l'istituto.

Art. 64.

I motivi del licenziamento, di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da apposita ispezione governativa. Nel caso di malattia, il professore sarà sottoposto ad una visita collegiale di tre medici, tra cui quello provinciale. Non si dà corso al licenziamento se non quando risulti che la malattia non presenti probabilità di guarigione entro il termine massimo dell'aspettativa e che il professore non sarebbe in grado di continuare o di riassumere efficacemente il suo ufficio neppure dopo i periodi massimi di congedo o di aspettativa, a cui possa aver diritto secondo i regolamenti speciali dell'ente.

Le spese della ispezione o della visita sono a carico dell'ente da cui dipende l'istituto pareggiato.

Art. 65.

L'ente che intende valersi della facoltà del licenziamento deve comunicare i motivi all'interessato, al quale fissa un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue osservazioni o le sue difese.

Art. 66.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, l'ente, per mezzo del Provveditore agli studi, trasmette gli atti alla Giunta per l'istruzione media, la quale pronunzia il suo parere, sentito personalmente l'interessato, se questi si sia presentato.

Art. 67.

Non può farsi luogo a licenziamento, quando il parere di cui all'articolo precedente sia contrario.

Art. 68.

I professori di ruolo di un istituto, il cui pareggiamento sia stato revocato, hanno diritto ad essere mantenuti o riassunti in servizio, con tutti i diritti acquisiti, in altre scuole, dipendenti dallo stesso ente, nelle quali siano vacanti posti di ruolo per materie per le quali posseggano il titolo d'abilitazione, o nei nuovi istituti che, anche come privati, sieno durante un triennio aperti dall'ente predetto.

Coloro, a cui non possano applicarsi le disposizioni del comma precedente e gl'insegnanti di materie, alle quali non corrispondano cattedre di ruolo, sono preferiti nelle assegnazioni degli incarichi e delle supplenze nelle scuole dipendenti dallo stesso ente, secondo i titoli di abilitazione posseduti.

Art. 69.

Nella sistemazione di cui all'articolo precedente fra due o più insegnanti, aventi un pari titolo di abilitazione, deve essere preferito chi occupi una cattedra di un ordine di ruolo superiore o abbia maggiore servizio di ruolo nella scuola di cui si sia revocato il pareggiamento ed eventualmente in altri istituti regi o pareggiati.

A parità di condizioni è preferito chi fu nominato per concorso oppure chi ottenne nel concorso per la nomina un maggior numero di voti di merito.

Agli effetti su accennati i presidi, anche senza insegnamento, di istituti pareggiati soppressi, ai quali non possa conferirsi la presidenza di altra scuola mantenuta dallo stesso ente, sono considerati come professori della disciplina da essi professata.

Art. 70.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 68 e 69 non si applicano ai presidi e ai professori, che siano ritenuti responsabili dei fatti che determinarono la revoca del pareggiamento della scuola o che abbiano subìto una punizione disciplinare superiore all'ammonizione ed ai professori straordinari i quali nelle ispezioni, a cui siano stati sottoposti per la promozione ad ordinari, non siano stati giudicati favorevolmente a norma dell'art. 56, commi 2 e 3.

Art. 71.

Le norme precedenti si applicano anche nel caso di soppressione di istituti pareggiati deliberata per mera volontà degli enti dai quali dipendono.

Art. 72.

Agli effetti di cui all'art. 109 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le punizioni disciplinari a carico dei presidi e dei professori delle scuole pareggiate si applica la procedura stabilita per il personale dei Regi istituti medi d'istru-

zione, compreso il preventivo parere della II commissione per le punizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 del citato decreto.

Art. 73.

I professori degli istituti pareggiati hanno gli stessi obblighi di orario dei professori dei corrispondenti istituti regi.

Art. 74.

L'Ente deve corrispondere gli stipendi e le retribuzioni alle scadenze normali.

Quando il pagamento sia ritardato, il Prefetto o le altre Autorità che soprintendono all'Ente vi provvedono d'ufficio.

Art. 75.

Il professore di ruolo di istituto pareggiato può essere autorizzato dal provveditore agli studi a tenere per incarico o per supplenza altri insegnamenti per i quali sia abilitato, quando nessun danno possa derivarne all'insegnamento a cui il professore è obbligato nell'istituto pareggiato.

E' vietato ai professori degli istituti pareggiati di impartire lezioni private ai propri alunni.

Per le lezioni private ad altri alunni, essi devono ottenere, volta per volta, l'autorizzazione del preside.

Art. 76.

Nessuna classe d'istituto pareggiato può avere più di 35 alunni.

E' consentita presso ogni istituto di qualsiasi ordine la formazione di classi aggiunte, anche non costituenti corso completo, purchè in nessun caso l'istituto superi complessivamente il numero di 24 classi.

Le classi aggiunte, che non formino corso completo, non possono essere costituite in cattedre di ruolo.

Art. 77.

Gli insegnamenti nelle classi aggiunte sono affidati per incarico dal preside agli insegnanti della scuola regolarmente abilitati e distribuiti possibilmente in misura eguale, purchè non vi si oppongano esigenze didattiche.

CAPO IV.

Degli alunni e degli esami.

Art. 78.

Per quanto si attiene alla inscrizione e alla disciplina degli alunni, agli scrutini ed agli esami valgono per gli istituti medi pareggiati le stesse norme che vigono per i corrispondenti istituti regi, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 79.

Nel primo anno di pareggiamento dell'istituto, gli esami di licenza debbono aver luogo sotto la vigilanza d'un commissario governativo.

Art. 80.

I commissari governativi vengono nominati dal Provveditore agli studi, tra le persone comprese nell'albo degl'ispettori esistente presso il R. Provveditorato agli studi.

Art. 81.

Terminate le prove d'esame, il Commissario governativo trasmette al Provveditore agli studi una relazione intorno allo svolgimento degli esami medesimi, all'andamento dell'istituto ed alle condizioni di esso.

Il Commissario non può rilasciare alcuna dichiarazione agl'interessati sull'andamento dell'istituto e sul merito dei professori addetti alla direzione e all'insegnamento.

Art. 82.

Il Provveditore agli studi comunica all'ente che mantiene la scuola gli eventuali rilievi del Commissario governativo e dà le occorrenti disposizioni.

Se l'ente non provveda, riferisce al Ministero.

Art. 83.

Al Commissario governativo spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'istituto, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità stabilite dalle leggi per i funzionari governativi in missione.

TITOLO III.

DELLA CREAZIONE DI REGI ISTITUTI MEDI E DELLA CONVERSIONE IN REGI DI ISTITUTI MEDI PAREGGIATI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 84.

I comuni e le provincie nel chiedere la creazione di regi istituti medi o la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono garantire, all'Erario, sul proprio bilancio, il contributo annuo nella misura indicata nella tabella *A* annessa al presente regolamento e assumere tutti gli obblighi prescritti dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La rappresentanza dell'ente deve autorizzare il capo dell'amministrazione interessata a rilasciare, a garanzia del pagamento del contributo annuo dovuto allo Stato, le delegazioni sulla sovrimposta in conformità di quanto dispongono gli articoli del presente regolamento.

Quando, per deficienza parziale o totale della sovrimposta, non possa provvedersi con un corrispondente aumento di questa per aver essa raggiunto il limite legale, e debba delegarsi, per tutto o per parte del contributo, altro cespite, il Ministero delle finanze determina il cespite da accettarsi in sostituzione e le modalità alla quale l'Ente deve obbligarsi.

Nel caso di cui al precedente comma il Ministero dell'istruzione pubblica, d'accordo con quello delle finanze, fissa all'Ente un termine per il rilascio delle relative deliberazioni d'impegno e per la esecuzione delle modalità che siano state eventualmente stabilite.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche quando alla creazione o alla conversione di un istituto medio siano interessati Enti diversi da quelli previsti nella tabella predetta, nel quale caso gli Enti interessati devono obbligarsi verso i comuni o le provincie e rimborsarli in tutto o in parte degli oneri inerenti al mantenimento della scuola.

Art. 85.

Per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere osservate le due seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno tanti anni dal pareggiamento quanti ne occorrono per compiere l'intiero corso di studi dell'istituto stesso;

b) la popolazione scolastica durante l'ultimo triennio abbia raggiunto almeno un terzo del numero massimo complessivo di alunni consentito per il corso ordinario dell'istituto.

Art. 86.

Le domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati e per la creazione di regi istituti medi debbono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate al Provveditore agli studi non più tardi del 31 gennaio di ciascun anno.

Le domande stesse debbono essere redatte in carta legale e trasmesse con le deliberazioni della rappresentanza dell'ente obbligato al mantenimento dell'istituto, approvate dalla competente autorità tutoria e con i documenti indicati negli articoli seguenti.

Art. 87.

Alle domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere allegati, oltre quelli indicati nel l'articolo precedente, i seguenti documenti:

a) pianta dell'edificio scolastico disegnata e firmata da un tecnico e corredata da un certificato del medico provinciale, il quale ne attesti la salubrità;

b) elenco degli alunni inscritti alla scuola durante l'ultimo triennio, distinti per classi ordinarie ed aggiunte, e specchietto dei risultati degli esami da essi sostenuti;

c) elenco del personale dirigente ed insegnante, con la indicazione del grado, degli stipendi e degli uffici eventualmente coperti fuori della scuola;

d) titoli di studio posseduti dal personale predetto in originale o copia autentica;

e) copia delle deliberazioni di nomina e di promozione col visto di approvazione delle competenti autorità scolastiche locali, e stessi documenti relativi al servizio di ruolo eventualmente prestato in precedenza presso altri istituti;

f) elenco dei mobili, del materiale scientifico e didattico e dei libri della biblioteca;

g) consenso dell'ente che mantiene l'istituto pareggiato, nel caso esso sia diverso da quello che assume di fronte allo Stato gli obblighi relativi al mantenimento dell'istituto medesimo dopo la regificazione.

Art. 88.

A corredo delle domande di creazione di regi istituti medi debbono essere uniti oltre quelli di cui all'art. 86:

i documenti indicati alle lettere a) e f) dell'articolo precedente,

una diffusa documentata illustrazione delle condizioni della istruzione elementare nel comune, ove l'istituto dovrebbe essere fondato, vidimata dall'ufficio scolastico regionale, alla quale risulti che il comune adempie alle prescrizioni di legge sulla istruzione elementare obbligatoria,

ed infine un elenco di tutte le altre scuole, non elementari, sia pubbliche sia private esistenti nel comune, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero delle classi e degli alunni.

Art. 89.

Il Provveditore agli studi, verificata la regolarità della domanda e dei documenti, interpella la Giunta per l'istruzione media e, se questa si pronunzi favorevolmente, dispone, a spese dell'amministrazione richiedente, l'ispezione dei locali e del materiale scolastico e scientifico destinati alla scuola.

Nel caso di conversione di istituti pareggiati notifica all'ente che mantiene l'istituto le deficienze eventualmente riscontrate nella documentazione relativa al personale che aspira al passaggio nei ruoli statali, e ne sollecita la regolarizzazione o il compimento.

Art. 90.

Se l'ispezione abbia dato favorevoli risultati oppure siano stati eliminati gli inconvenienti e colmate le deficienze in essa accertate, e sia regolare e compiuta la documentazione relativa al personale dell'istituto, il Provveditore agli studi trasmette al Ministero non oltre il 31 marzo la domanda di creazione o di conversione insieme con gli atti relativi.

Art. 91.

Il Ministero giudica, anzitutto, della opportunità del provvedimento.

Quando ritenga di non poter aderire alla richiesta dell'ente, restituisce a questo gli atti allegati alla sua domanda.

Art. 92.

Nel caso che si riconosca l'opportunità di convertire in regio un istituto pareggiato, il Ministero notifica all'ente richiedente quali professori siano in condizione di essere assunti al servizio dello Stato, col grado e con lo stipendio che possa essere riconosciuto ad ognuno di essi e determina il tempo e le modalità per il compimento dell'ispezione generale didattica dell'istituto e dei professori da assumere.

Anche le spese per le ispezioni di cui al precedente comma sono a carico dell'amministrazione richiedente.

Art. 93.

Alla conversione in regi di istituti medi pareggiati si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

Art. 94.

Alla creazione di nuovi istituti si provvede con decreto Reale su proposta degli stessi Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, solo quando si tratti di scuole complementari, di licei scientifici e di licei femminili, osservato, per questi ultimi, il limite di cui all'art. 69 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; negli altri casi non può provvedersi, a norma dell'art. 2 del decreto stesso, se non per legge.

All'istituzione della seconda sezione dell'istituto tecnico superiore si provvede con decreto Reale.

Art. 95.

Il Decreto Reale con cui si dispone la creazione di un nuovo istituto medio, nei casi previsti dal precedente articolo o la conversione in regio di un istituto pareggiato ha effetto dal 1° ottobre successivo alla sua data.

Ha egualmente effetto dal successivo 1° ottobre il decreto Reale col quale si provveda alla variazione di sede di un istituto magistrale regio, a sensi dell'art. 58 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 96.

Se la domanda di creazione o di conversione sia stata presentata al Regio Provveditore dopo il 31 gennaio o sia per-

venuta al Ministero, qualunque ne sia il motivo, dopo il 31 marzo, o non sia regolarmente documentata, il Decreto Reale non può in ogni caso aver effetto se non dal 1° ottobre del successivo anno solare.

Art. 97.

L'ente, che ha domandato la conversione o la creazione di un istituto medio, provvede, appena ricevuto l'invito, a rilasciare all'agente delle riscossioni delle imposte dirette, le delegazioni indicate all'art. 84 del presente regolamento, a garanzia dell'annuo contributo dovuto all'Erario.

Se le delegazioni non sono rilasciate entro l'agosto, la conversione o la istituzione della scuola ha effetto dal 1° ottobre del successivo anno solare.

Art. 98.

L'annuo contributo, di cui all'articolo precedente, deve essere garantito a norma del R. D. 11 marzo 1923, n. 685.

CAPO II.

Assunzione del personale di istituti pareggiati nei ruoli statali.

Art. 99.

In caso di conversione in regi di istituti medi pareggiati sono assunti in servizio dello Stato, in istituti di pari ordine e grado, i professori dell'istituto, che, giudicati favorevolmente nella speciale ispezione, a cui sono sottoposti ai fini di cui sopra, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° siano provveduti di regolare titolo di abilitazione,

2° occupino una cattedra, che esista nella tabella organica del corrispondente istituto regio a norma del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in relazione al numero dei corsi di cui sarà dotato il nuovo istituto. Ove per una disciplina o gruppo di discipline il numero delle cattedre della scuola medesima sia inferiore al numero dei professori che occupano le corrispondenti cattedre esistenti nell'istituto pareggiato, il diritto all'assunzione nei ruoli governativi sarà regolato dalla anzianità del servizio di ruolo;

3° abbiano compiuto almeno un anno d'insegnamento di ruolo;

4° non abbiano subita alcuna punizione disciplinare superiore all'ammonizione;

5° abbiano tenuto buona condotta durante il servizio militare da essi eventualmente prestato e riportato la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore;

6° sieno stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolatica locale, per effetto di concorso per titoli e per esame, salvo le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090 e degli articoli 65 e 66 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 321, o in seguito a chiamata diretta nei casi previsti dagli articoli 32 e 61 del presente regolamento.

Art. 100.

I presidi di istituti medi pareggiati passano, come tali, nei ruoli governativi, in caso di conversione degli istituti ai quali appartengono, purchè possiedano i seguenti requisiti oltre a quelli di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo:

1° siano provvisti di laurea,

2° abbiano tenuto almeno per un anno l'ufficio direttivo di ruolo,

3° siano stati giudicati favorevolmente nella speciale ispezione a cui debbono essere sottoposti ai fini di cui sopra,

4° siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolastica locale, in seguito a regolare concorso o per chiamata da altro istituto regio o pareggiato nel quale abbiano avuto nomina regolare.

I presidi di istituti pareggiati, esonerati dall'insegnamento, passano in tale qualità nei ruoli governativi, solo quando concorrano al momento della conversione le condizioni prescritte dall'art. 14 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

In caso contrario, essi possono essere assunti come presidi con insegnamento nella cattedra per la quale posseggono il titolo, purchè abbiano già occupato tale cattedra nel passato per effetto di regolare concorso. Qualora poi tale cattedra sia occupata da un insegnante, sarà assunto quello dei due che ha maggiore anzianità nella scuola che si regifica.

Art. 101.

Non sono assunti in servizio dello Stato i professori che non si trovano presenti nell'istituto al momento in cui si fa l'ispezione, salvo il caso di legittimo impedimento per gravi motivi di salute accertato da un sanitario di fiducia dell'ispettore, o di altro grave impedimento accertato personalmente dall'ispettore o provato dall'interessato a giudizio insindacabile del Ministero della P. I. In questo caso i professori che non poterono subire l'ispezione possono ottenere di essere soggetti ad ispezione entro l'anno scolastico successivo.

Analogamente si provvederà pei professori che si trovino in aspettativa.

Art. 102.

I professori straordinari di istituti pareggiati, che siano passati, per effetto di conversione, al servizio dello Stato, compiono nei ruoli governativi il periodo di prova iniziato negli istituti pareggiati e percepiscono gli stipendi prescritti per il rispettivo ruolo e grado dalle disposizioni vigenti per i professori regi.

I professori ordinari, nel caso contemplato nel precedente comma, conservano titolo di ordinario e, agli effetti dello stipendio, l'anzianità acquisita in servizio di ruolo negli istituti pareggiati, ma il loro passaggio nei ruoli governativi diventa definitivo dopo un anno di prova favorevole.

Art. 103.

Dopo un anno di prova favorevole diventa pure definitivo il passaggio nei ruoli governativi dei presidi di istituti medi regificati, ai quali è riconosciuto utile altresì, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato negli istituti pareggiati.

Nei casi contemplati in questo e nel precedente articolo, qualora la prova non riesca favorevole, i presidi e i professori sono dispensati dal servizio alla fine del periodo prescritto o anche durante il periodo medesimo.

Art. 104.

I presidi e i professori assunti in servizio dello Stato, a norma dei precedenti articoli, non hanno diritto di rimanere nello stesso istituto o nella stessa sede; possono però esservi conservati, salvo che si tratti di sede di primaria importanza, nel qual caso occorre che i professori abbiano nel concorso per la nomina conseguito una votazione non inferiore ad otto decimi o provengano da altro istituto di sede di uguale importanza nel quale siano stati nominati nel detto modo.

Hanno diritto ad essere assunti nella stessa sede anche coloro che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 797 e all'art. 1 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218.

Art. 105.

Nel caso di conversione in regio di istituto medio pareggiato se il personale di segreteria, assistente, e subalterno debba essere, nell'istituto regio, a carico dello Stato, i segretari, i macchinisti, gli assistenti e i bidelli che prestino da tre anni almeno effettivo servizio nell'istituto pareggiato, sono assunti dallo Stato in seguito a loro domanda nel numero previsto dall'organico dell'istituto regio purchè abbiano i necessari requisiti e siano riconosciuti idonei.

Al detto personale sarà assegnato lo stipendio minimo dei corrispondenti impiegati governativi, salvi restando i suoi eventuali diritti verso l'Ente che manteneva la scuola.

TITOLO IV.

Della trasformazione d'istituti medi regi e pareggiati.

Art. 106.

Gl'istituti medi d'istruzione così regi come pareggiati possono essere trasformati in altri istituti medi d'istruzione del medesimo grado, fatta eccezione per i ginnasi che possono essere trasformati anche in istituti tecnici.

Art. 107.

Le amministrazioni locali e quelle degli enti interessati al mantenimento debbono presentare la domanda per la trasformazione dell'istituto al Provveditore agli studi non oltre il 31 gennaio.

Alla domanda deve essere unita, oltre una particolareggiata relazione sui motivi che consiglino la trasformazione dell'istituto, la deliberazione dell'ente o degli enti interessati, approvata dalla competente autorità tutoria, con la quale si assumano tutti gli obblighi stabiliti per il nuovo istituto.

Art. 108.

Il Provveditore agli studi, assunte le necessarie informazioni e fatta ispezionare la scuola da trasformare, trasmette gli atti alla Giunta per l'istruzione media affinchè pronunzi il suo parere.

Art. 109.

Se la Giunta per l'istruzione media esprima parere favorevole alla trasformazione, il Provveditore agli studi entro il mese di marzo invia l'istanza con gli altri documenti al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 110.

Il Ministero della pubblica istruzione giudica dell'opportunità del provvedimento e, a seconda dei casi, accoglie o rigetta la domanda.

Art. 111.

Alla trasformazione di un regio istituto medio si provvede con decreto Reale, che ha effetto dal 1° ottobre successivo alla sua data.

Art. 112.

Nel caso d'istituto medio pareggiato trasformato in altro istituto medio, la conferma del pareggiamento al nuovo istituto è concessa con decreto ministeriale, che ha anch'esso vigore dal 1° ottobre successivo.

Il nuovo istituto pareggiato è, tuttavia, sottoposto dal Provveditore agli studi a una speciale ispezione nel primo anno di funzionamento.

Se tale ispezione non sia favorevole, il pareggiamento è revocato.

Art. 113.

Il personale insegnante degli istituti regi trasformati, che non trovi posto in altri istituti di pari ordine e grado, è temporaneamente destinato ad altri istituti di pari grado, purchè, a giudizio della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, abbia titoli sufficienti per la nuova cattedra.

Art. 114.

I professori degli istituti pareggiati, trasformati, sono destinati, tenuto conto dei titoli di studio, previo parere favorevole della Giunta per l'istruzione media, alle cattedre del nuovo istituto o di altri se l'ente stesso mantenga altri istituti d'istruzione media.

Art. 115.

Il personale, di cui al precedente articolo, che non possa essere assunto in servizio per deficienza di cattedre è collocato a riposo col trattamento previsto dagli statuti e regolamenti dell'ente.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 116.

Agli effetti dell'art. 113, n. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, coloro che presentemente insegnino in scuole private, e non siano provveduti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento, possono, entro un triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere autorizzati a continuare nell'insegnamento stesso dal Provveditore agli studi su conforme parere della Giunta per l'istruzione media.

L'autorizzazione suddetta è subordinata al risultato di una apposita ispezione da compiersi durante l'anno scolastico.

Art. 117.

Negl'istituti medi, pareggiati prima della pubblicazione del presente regolamento, la nomina per chiamata da un altro istituto pareggiato può avvenire anche quando il professore abbia ottenuto posto di ruolo in virtù del D. L. L. 19 giugno 1919, n. 1090 e degli art. 65 e 66 del Decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 321.

Art. 118.

Negli istituti medi pareggiati non si fa luogo alla separazione degli insegnamenti delle cattedre abbinate prevista dall'art. 45 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, quando si tratti d'insegnamenti che prima dell'andata in vigore del nuovo ordinamento erano conferiti per semplice incarico.

Art. 119.

Nel caso che gli enti rinuncino a valersi della facoltà di separazione ricordata nel precedente articolo, le cattedre abbinate sono affidate ai professori di ruolo già addetti

agli insegnamenti in esse riuniti, in base all'anzianità di servizio nella stessa scuola o in altre scuole regie e pareggiate e, successivamente, ai voti di merito conseguiti nei rispettivi concorsi di nomina.

Art. 120.

Sino ad un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di fissare termini diversi da quelli stabiliti dagli articoli 24, 27, 86, 90, 95 e 97.

Gli istituti, inoltre, sorti in comuni nei quali per effetto del nuovo ordinamento dell'istruzione media siano stati soppressi istituti medi, regi o pareggiati, possono essere convertiti in Regi entro il primo triennio di applicazione del presente regolamento, anche se non concorrano le condizioni di cui all'art. 85.

Art. 121.

La disposizione dell'art. 112 si applica, sino al termine di un biennio dall'entrata in vigore di questo regolamento, anche in favore degli istituti che abbiano sostituito antiche scuole normali pareggiate soppresse o che vengano istituite da Enti locali in città che erano sede di scuole normali regie e non sono comprese nella tabella n. 10 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e nelle sue successive modificazioni.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 122.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 28. — GRANATA.

TABELLA *A*.
(Art. 84).

Tabella dei contributi dovuti all'Erario pel mantenimento di Regi istituti d'istruzione media.

(R. D. 11 marzo 1923, n. 685 e R. D. 7 giugno 1923, n. 1408).

Licei ginnasi (contributo a carico dei Comuni):

nei Comuni capoluoghi di provincia:
1ª Classe con popolazione totale di oltre 100,000 ab. L. 100,000.
2ª Classe con popolazione totale di oltre 30,000 ab. L. 80,000.
3ª Classe con popolazione totale di meno di 30,000 ab. L. 60,000;
nei Comuni non capoluoghi di provincia:
1ª Classe con popolazione totale di oltre 30,000 ab. L. 70,000;
2ª Classe con popolazione totale di oltre 15,000 ab. L. 60,000;
3ª Classe con popolazione totale di meno di 15,000 ab. L. 50,000.

Licei isolati e ginnasi isolati (contributo a carico dei Comuni):

1ª Classe con popolazione totale di oltre 30,000 ab. L. 35,000;
2ª Classe con popolazione totale di oltre 15,000 ab. L. 30,000;
3ª Classe con popolazione totale di meno di 15,000 ab. L. 25,000.

Istituti tecnici (contributo a carico delle Provincie):

nei Comuni capoluoghi di provincia o in altro Comune, se il capoluogo ne è sprovvisto:
Per una sola sezione L. 60,000.
Per la 2ª sezione L. 25,000.
nei Comuni non capoluoghi di provincia:
Per una sola sezione L. 40,000.
Per la 2ª sezione L. 15,000.

Scuole complementari (contributo a carico dei Comuni):

nei Comuni capoluoghi di provincia e di circondario o aventi una popolazione superiore ai 30,000 abitanti:
1ª Classe con popolazione totale di oltre 100,000 abitanti L. 50.000.
2ª Classe con popolazione totale di oltre 30,000 abitanti L. 40,000.
3ª Classe con popolazione totale di meno di 30,000 abitanti L. 30,000.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia o di circondario:

1ª Classe con popolazione totale di oltre 15,000 abitanti L. 25,000.
2ª Classe con popolazione totale di meno di 15,000 abitanti L. 20,000.

Istituti magistrali (contributo a carico dei Comuni):
Classe unica L. 35,000.

Licei scientifici (contributo a carico delle Provincie):
Classe unica L. 40,000.

Licei femminili (contributo a carico dei Comuni):
Classe unica L. 25,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1345.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 1082.

Autorizzazione, mediante concorso, all'assunzione in servizio di 100 volontari nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a procedere, mediante concorso, all'assunzione in servizio di 100 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza con le norme stabilite nel regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, ed in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria ed a sistemazioni in ruolo di personale ex combattente e di personale avventizio.

Art. 2.

Agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di personale ex combattente e di personale avventizio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli ufficiali

di pubblica sicurezza, viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso indetto in base all'articolo precedente.

I vincitori di detto concorso potranno ottenere la nomina in ruolo al grado di vice commissario aggiunto dopo compiuto il periodo di prova, a sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dopo che avranno avuto esecuzione nei limiti di cui sopra i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1346.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1083.

Assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano della Real Palazzina di Stupinigi con gli annessi giardini e dipendenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792;
Veduto l'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141, con l'annessa tabella;
Considerata la origine giuridica e storica della Real Palazzina di Stupinigi e degli annessi giardini e dipendenze; e ritenuta la convenienza che quel Real sito, avendo cessato di far parte della dotazione della Corona, venga assegnato all'Ordine Mauriziano, ad integrazione delle sue proprietà immobiliari di Stupinigi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Real Palazzina di Stupinigi, con gli annessi giardini e dipendenze, sia nella parte rimasta al Demanio dello Stato, sia nella parte già destinata in uso al Ministero dell'istruzione pubblica, è integralmente assegnata, con le servitù attive e passive che vi sono annesse, in proprietà all'Ordine Mauriziano.

L'Ordine Mauriziano è tenuto alla conservazione degli immobili compresi nella assegnazione in conformità alle vigenti disposizioni sui monumenti nazionali e sul paesaggio, mantenendo pure il museo di storia, di arte e di ammobigliamento ivi istituito.

Art. 2.

Ai Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica è concessa ogni facoltà per l'esecuzione del presente decreto che sarà trascritto a cura dell'Ordine Mauriziano.

Nei verbali di consegna da redigersi col concorso dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica da un lato, e dell'Ordine Mauriziano dall'altro, sarà regolato ogni rapporto conseguente alla disposta assegnazione in proprietà, facendo risultare che i mobili contenuti nel museo di che all'articolo precedente rimangono di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1347.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1925, n. 1081.

Approvazione della Convenzione per il mantenimento del Reale educandato « Uccellis » di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1909, n. 415;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 6 novembre 1924, n. 1886;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata tra il Ministro per la pubblica istruzione e i rappresentanti l'amministrazione della provincia del Friuli e del comune di Udine e della Commissaria « Uccellis », per il mantenimento del Reale educandato « Uccellis » di Udine a decorrere dal 1° ottobre 1924.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale del Reale educandato femminile « Uccellis » di Udine è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 25. — GRANATA.

Convenzione.

Art. 1.

Il Reale educandato femminile « Uccellis » in Udine è amministrato da un Consiglio direttivo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 2.

Al mantenimento e funzionamento di detto Educandato provvede lo Stato col concorso dei seguenti contributi della provincia del Friuli, del comune di Udine e della Commissaria « Uccellis »:

a) la provincia del Friuli con la cessione dell'uso del fabbricato ove anche attualmente ha sede il Reale educandato e con l'annuo contributo di L. 40,000.

Le imposte e le spese di adattamento e di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato ed adiacenze sono a carico dell'istituto;

b) il comune di Udine con il contributo annuo di L. 32,000 e con la fornitura gratuita dell'acqua potabile e del gas;

c) la Commissaria « Uccellis » con il contributo annuo di lire 3000.

Art. 3.

I contributi della Provincia, del Comune e della Commissaria saranno versati alla Regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno. A garantire la puntualità del pagamento dei contributi della Provincia e del Comune, i detti Enti rilasceranno tante delegazioni all'esattore quante sono le annualità del contributo medesimo da pagarsi all'Erario a tenore dell'art. 2 della presente convenzione. Tali delegazioni sono esenti da bollo. A garanzia poi della puntualità del pagamento del contributo della Commissaria « Uccellis » questa depositerà al Tesoro titoli pubblici di Stato, o da esso garantiti, per una rendita annua netta uguale all'ammontare del contributo medesimo.

Art. 4.

La Commissaria « Uccellis » manterrà nell'educandato le graziate, assumendosi l'obbligo della spesa della retta, del corredo e di quanto altro possa occorrere, secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 5.

La retta non potrà essere minore di L. 2800 annue.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a decorrere dal 1° ottobre 1924 e si intenderà rinnovata per ugual periodo di tempo qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti, un anno prima della scadenza.

Per il Ministero della pubblica istruzione:
Il Ministro: PIETRO FEDELE.

Per l'amministrazione della provincia del Friuli:
Il presidente della Commissione Reale:
DI CAPORIACCO.

Per l'amministrazione del comune di Udine:
Il Commissario prefettizio: M BIUNA.

Per la Commissaria: « *Uccellis* »:
Il presidente: A. DEL PIERO.

TABELLA DEL PERSONALE
DEL REALE EDUCANDATO FEMMINILE « UCCELLIS » DI UDINE.

Personale di ruolo.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8.	Direttrice	1
9.	Vice-direttrice	1
10. Prof. di 1ª classe.	2 insegnanti di lingua italiana, latina, storia e geografia 1 insegnante di lingua e lettere italiane e storia 1 insegnante di lingua e lettere latine e storia 1 insegnante di filosofia e pedagogia 1 insegnante di matematica e fisica 1 insegnante di scienze, geografia ed igiene	7
11. Prof. di 2ª classe.	1 insegnante di disegno 1 insegnante di lingua francese 1 insegnante di lingua tedesca ed inglese	3

(Gruppo *B*).

11.	Maestre ed istitutrici di prima classe	10
12.	Maestre ed istitutrici di seconda classe	

Incarichi.

Numero dei posti		Retribuzione
1	insegnante di istrumento musicale	L. 2200
1	maestra giardiniera	» 5600
1	insegnante di musica e canto corale	» 2400
1	insegnante di storia dell'arte	» 1800
1	insegnante di azienda agricola	» 3000
1	insegnante di lingua slovena	» 3000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1348.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1072.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione universitaria Tirandi Milziade, in Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1915, n. 488, che autorizza la Fondazione Milziade Tirandi ad accettare un lascito e ne approva lo statuto;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1925 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Tirandi Milziade con la quale essendosi raggiunte le condizioni di cui all'art. 5 del predetto Regio decreto chiede l'approvazione dello statuto definitivo della Fondazione da esso compilato;

Viste le deliberazioni 22 dicembre 1923 e 8 settembre 1924 della Camera di commercio di Brescia con le quali si assegnano L. 100,000 a integrazione del capitale della Fondazione e L. 40,000 annue per il funzionamento della istituzione che si vuol creare;

Vista la deliberazione 19 novembre 1924 della Regia commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia con la quale assegna per lo stesso scopo L. 5000 annue;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1924 del Regio commissario del comune di Brescia con la quale si impegna a fornire locali;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto definitivo della Fondazione università Tirandi Milziade col quale viene istituita in Brescia una Scuola di perfezionamento per il commercio estero, statuto composto di dodici articoli, annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 16. — GRANATA.

Statuto definitivo della Fondazione della università Milziade Tirandi col quale viene istituita una Scuola di perfezionamento per il commercio estero.

Art. 1.

E' fondata in Brescia per volontà del benemerito cittadino Milziade Tirandi, come da suo testamento olografo in data 12 giugno 1910 e in esecuzione degli articoli 1, 2, 4 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 488, una Scuola superiore di applicazione per il commercio estero dal titolo: « Scuola di perfezionamento per il commercio estero Fondazione università Tirandi Milziade ».

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di impartire un insegnamento commerciale di grado superiore in continuazione di quello che i giovani ricevono nei Regi istituti commerciali particolarmente inteso a sviluppare le conoscenze teoriche e pratiche in materia di commercio di esportazione e di importazione. Il programma degli studi che si svolge in due anni di corso sarà approvato dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 3.

Fanno parte del programa di studio le seguenti materie:

1° geografia economica;

2° tecnologia e merceologia dei principali prodotti nazionali di esportazione;

3° legislazione commerciale comparata con speciale riguardo alle leggi e agli usi commerciali dei principali Stati di esportazione e di importazione italiana;

4° diritto marittimo;

5° organizzazione delle imprese commerciali e industriali di esportazione e relativa contabilità;

6° tecnica bancaria e mercantile con speciale riguardo alle esportazioni;

7° legislazione dei trasporti e legislazione doganale; uso pratico delle rispettive tariffe;

8° economia e politica commerciale; statistica economica; storia economica contemporanea e storia delle colonizzazioni moderne;

9° lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo.

Corsi di conversazione:

Corsi di specializzazione che saranno fissati dal Consiglio di amministrazione in relazione alle contingenze del momento.

Art. 4.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) da titoli di Stato, prestito nazionale al 5 % e rendita italiana 3,50 % per il valore nominale di L. 1,476,500;

b) dalla somma di L. 100,000 da investirsi in consolidato al 5 % assegnato con deliberazione 12 dicembre 1923 della Camera di commercio di Brescia;

c) dai lasciti e donazioni che eventualmente potessero essere dati alla Scuola.

Art. 5.

Le entrate con le quali la Scuola provvede alle spese sono costituite:

1° dagli interessi annui sul patrimonio di cui all'articolo precedente;

2° dai contributi annui assegnati da Enti pubblici o privati;

3° dalle tasse scolastiche degli alunni.

Art. 6.

L'amministrazione della Scuola è affidata a un Consiglio di amministrazione composto di sette membri nominati uno per ciascuno dal Ministero dell'economia nazionale, dalla Deputazione provinciale di Brescia, dalla Giunta municipale di Brescia, due dalla Camera di commercio di Brescia, oltre dall'esecutore testamentario e dal direttore, membro di diritto.

Nel caso venisse a mancare l'esecutore testamentario comm. ing. Luigi Gadola, verrà surrogato dal sig. Rovetta Filippo e ove questi venisse a mancare verrà sostituito con Regio decreto da persona scelta sopra una terna proposta dal Consiglio comunale di Brescia.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente.

I delegati di nomina del Governo, della Deputazione provinciale, della Giunta comunale e della Camera di commercio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Art. 7.

La Scuola è regolata dalla legge 19 giugno 1913, n. 770, e osserverà in quanto siano applicabili le norme che reggono gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 8.

Spetta al Consiglio la nomina del direttore e degli insegnanti, salvo la approvazione del Ministero, e la nomina e la revoca degli impiegati amministrativi e del personale subalterno.

I professori potranno essere di ruolo o incaricati e quando i mezzi lo consentiranno si farà una pianta organica dei professori titolari i quali dovranno essere nominati per concorso. Gli incaricati dovranno essere scelti fra le categorie stabilite dal regolamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Speciali insegnamenti e in particolar

modo le lingue, potranno essere affidati a insegnanti stranieri.

Il Consiglio delibera sui programmi dei singoli corsi che gli debbono essere presentati dal Consiglio dei professori per lo svolgimento analitico del programma generale di studi e ad esso spetta pure di assegnare le borse di studio che venissero concesse da Enti pubblici e da privati.

Art. 9.

La direzione didattica e disciplinare dell'Istituto è affidata a un direttore scelto di regola tra gli insegnanti.

Gli insegnanti formano un Consiglio che è presieduto dal direttore il quale coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, compila i programmi analitici degli studi da sottoporsi al Consiglio di amministrazione e dà parere in tutte le questioni sulle quali il Consiglio lo interpella presentando anche di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi.

Art. 10.

Sono ammessi alla Scuola come studenti regolari i giovani che abbiano superato gli esami di abilitazione di un istituto commerciale o della sezione ragioneria e commercio degli istituti tecnici.

Sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione di ammettere degli uditori.

Agli allievi che hanno compiuto i due corsi della Scuola, superando i relativi esami, viene rilasciato un diploma di licenza del biennio.

Gli stranieri sono ammessi alla Scuola quando provino di avere compiuto regolarmente nel proprio Paese studi equipollenti a quelli richiesti in Italia per l'ammissione alla Scuola; l'equipollenza dei titoli viene stabilita con giudizio insindacabile dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei professori.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione determina la misura delle tasse scolastiche.

Art. 12.

Speciale regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione fisserà le norme per l'assunzione del personale amministrativo subalterno nonchè di disciplina del personale e degli allievi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 1079.
Approvazione del regolamento per la Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'istituzione della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali, approvato, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 23. — GRANATA.

Regolamento
sulla istituzione della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali.

Art. 1.

La Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali ha sede in Firenze.

E' istituita per abilitare gli appuntati ed i carabinieri, tanto a piedi quanto a cavallo, al grado di vice brigadiere dell'arma ed a reggere il Comando di stazione. Essa comprende perciò reparti delle due specialità.

Art. 2.

Il personale permanente della Scuola e gli allievi sottufficiali non possono essere distolti dalle loro mansioni ed istruzioni per essere impiegati in servizio di presidio, d'istituto o di ordine pubblico. Possono essere impiegati come truppa solo nel caso eccezionale previsto dall'art. 7 del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali.

Art. 3.

Il personale permanente della Scuola comprende: il personale militare, gli insegnanti civili, il personale famigliare.

Art. 4.

Il personale militare per la direzione, la disciplina, l'istruzione militare ed il servizio è tratto da quello attualmente stabilito in organico per l'arma ed è fissato da apposita tabella organica di formazione, da approvarsi, previo concerto col Ministro per le finanze, dal Ministro per la guerra, il quale può procedere a variazioni in relazione al numero degli allievi e ad altre necessità.

Possono essere comandati in aggregazione alla Scuola, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa non compresi nella tabella organica, per riconosciute necessità, in seguito a disposizione del Comando generale dell'arma su proposta del comandante della Scuola.

Art. 5.

All'insegnamento delle materie di studio del programma scolastico sono preposti ufficiali dell'Istituto designati dal comandante della Scuola e professori civili, nominati anno per anno.

Art. 6.

Gli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento dell'italiano, storia e geografia, matematica, lingue estere, agraria, materie giudiziarie, diritto pubblico e legislazione sociale, identificazione e segnalamento ed igiene, sono confermati anno per anno dal Ministero della guerra, con retribuzioni stabilite di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della Scuola, da approvarsi dal Ministero stesso, nei limiti stabiliti dal decreto Ministeriale 30 ottobre 1924.

Gli incaricati dell'insegnamento di italiano, storia e geografia, matematica, lingue estere ed agraria, sono tratti dai professori civili abilitati all'insegnamento nelle scuole medie; quelli per le materie giudiziarie, diritto pubblico e legislazione sociale sono tratti dai professori delle discipline in parola o dai funzionari dell'ordine giudiziario, che avranno titolo di preferenza. Per l'insegnamento della identificazione e segnalamento, ed igiene si provvede con funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

Per gli insegnanti che eventualmente fossero alla dipendenza dello Stato è fatto obbligo del consenso preventivo alla nomina da concedersi anno per anno dall'Amministrazione da cui essi dipendono.

Art. 7.

Il personale famigliare è adibito ai servizi di cucina, di fatica e di governo.

L'organico di detto personale è stabilito dal Ministero della guerra su proposta del Comando della Scuola. La spesa relativa grava sui fondi assegnati alla Scuola per il suo funzionamento.

A detto personale sono estese le apposite disposizioni in vigore presso le altre scuole ed istituti militari.

Art. 8.

Il corso degli studi comincia di massima dal 15 ottobre di ogni anno; ha la durata di mesi nove, compreso il periodo degli esami.

L'ammissione degli appuntati e carabinieri alla Scuola allievi sottufficiali e l'ordinamento degli studi sono regolati secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento dei militari del Regio esercito e da speciali disposizioni emanate per ordine del Ministero della guerra dal Comando generale dell'arma.

Le materie di studio sono stabilite da appositi programmi di insegnamento ed esami da approvarsi dal Ministero della guerra.

Art. 9.

Gli esami finali nelle sessioni estiva ed autunnale vengono sostenuti dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Comando generale dell'arma.

La Commissione si suddivide in otto Sottocommissioni, corrispondenti a determinati gruppi di materie; ogni Sottocommissione è presieduta da un ufficiale superiore.

Art. 10.

Con apposito regolamento di servizio interno da approvarsi dal Ministero della guerra, saranno stabilite particolareggiate norme per il funzionamento della Scuola e saranno fissate le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro ad interim *per la guerra*:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1350.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1925, n. 1117.

Istituzione di un Comitato superiore per le decisioni relative alla assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Preso atto della relazione del Comitato centrale nominato in dipendenza del decreto Ministeriale 26 agosto 1924 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1924) presentata da S. E. il Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri nella tornata del 2 luglio 1925;

Considerata la necessità di risolvere in modo definitivo ed organico il problema dell'adeguata sistemazione dei servizi governativi in stabili demaniali anche in rapporto ai bisogni dell'Esercito e della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato *ad interim* per la guerra e per la marina di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le decisioni relative alla assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi è istituito un Comitato superiore composto:

a) del Ministro per le finanze od, in caso di sua assenza o di impedimento, del Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

b) del direttore superiore delle costruzioni del Genio per la Guerra;

c) dell'ispettore generale e direttore centrale del Genio militare per la Regia marina;

d) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) del Provveditore generale dello Stato, relatore.

Art. 2.

Al detto Comitato sono deferiti i più ampi poteri e le sue deliberazioni, compreso tutto quanto riguarda dismissioni, permute, cessioni di stabili ed aree demaniali in uso alle singole Amministrazioni, saranno rese esecutive con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro interessato nelle singole sistemazioni, sentiti, per l'Esercito e per la Marina, i Comandi

di corpo d'armata e delle piazze marittime relative e per le altre Amministrazioni i capi dei Servizi provinciali.

Art. 3.

Le eventuali alienazioni o permute dei beni che in conseguenza delle deliberazioni di cui all'art. 2 si rendessero disponibili saranno effettuate in conformità delle norme legislative attualmente in vigore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1351.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1925, n. 1118.
Rinvio, a data da destinarsi, dell'applicazione del dazio sulle farine di frumento e sul semolino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1046;
Ritenuta la opportunità di mantenere integra sino a nuova disposizione la preesistente situazione del trattamento doganale dei cereali e loro derivati;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione del dazio di lire-oro 0.65 per quintale sulle farine di frumento e di lire-oro 1.50 per quintale sul semolino, giusta gli articoli 1, comma 2°, e 3 del R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1046, è rinviata a giorno che sarà stabilito con altro Nostro decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 54. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 maggio 1925.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Palermo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Palermo.

MAESTÀ,

In seno al Consiglio provinciale di Palermo, sorto dalle elezioni generali del 1920, si è da tempo determinato uno stato di disagio, che, non superato nemmeno attraverso una recente crisi, la quale condusse alla rinnovazione della Deputazione provinciale, si è ora aggravato a seguito di profondi dissensi manifestatisi nella compagine del Consiglio stesso, i quali, rendendo impossibile lo stabilirsi di accordi durevoli per la costituzione di una sicura maggioranza, hanno nuovamente provocato le dimissioni di alcuni deputati e consiglieri e quasi completamente paralizzata l'attività dell'Amministrazione.

D'altro canto, l'inerzia da questa addimostrata di fronte ai più gravi problemi della Provincia, la disorganizzazione determinata da tale stato di cose nei più importanti servizi pubblici, i criteri di partigianeria, cui gli amministratori hanno non di rado ispirato la loro azione, hanno provocato, contro gli stessi, nell'ambiente locale un vivo e diffuso malcontento, che ha assunto, ora, il carattere di decisa ostilità, tanto da far temere perturbamenti dell'ordine pubblico.

E poichè tale situazione non accenna a migliorare, si da consentire il normale funzionamento dell'Amministrazione, mentre la necessità di immediati provvedimenti a tutela degli interessi dell'Ente, e la persistente tensione dello spirito pubblico locale richiedono eccezionali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale e alla conseguente nomina della Commissione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Palermo è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati i signori:
comm. dott. Giovanni Tafuri, presidente;
gr. uff. prof. Salvatore Riccobono;
comm. prof. Giuseppe Noto Sardegna;
comm. dott. Filippo Guastella;
cav. ing. Salvatore Caronia Roberti.

Art. 3.

Alla suddetta Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.
Approvazione di una nuova tariffa per assicurazioni vita della Società assicurazioni generali, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 445, che ha modificato i sovracitati decreti-legge;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la domanda della Società assicurazioni generali con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare alle tariffe *I D*, *I D A*, *I D E*, relative ad assicurazioni combinate di capitale e rendita;
Viste le basi tecniche e i metodi adottati per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche;

Decreta:

E' approvata la tariffa denominata *C. O.* complementare alle tariffe *I D*, *I D A* e *I D E* adottate dalla Società assicurazioni generali con sede in Trieste, per assicurazioni combinate di capitale e rendita, secondo l'esemplare presentato dalla Società medesima e debitamente autenticato.

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.
Modificazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni vita della Società assicurazioni generali, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966; 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati:
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la domanda della Società assicurazioni generali con sede in Trieste, tendente ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte (tar. 8 *H*), nei riguardi del prezzo di riscatto dei singoli contratti;

Decreta:

L'art. 9 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita adottate dalla Società assicurazioni generali con sede in Trieste è modificato come appresso:
1° alla lettera *d)* dopo le parole « per le assicurazioni in caso di vita vincolate alla restituzione dei premi » sono soppresse le parole: « od al pagamento di un capitale ridotto »;
2° è aggiunto l'alinea seguente: « *e)* per le assicurazioni in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte dell'assicurato alla somma assicurata ridotta, scontata al quattro e mezzo per cento all'anno, con un minimo pari all'importo dei premi pagati dedottane un'annualità di premio ».

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

Con R. decreto 24 maggio 1925 il sig. prof. Giovanni Pellini è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Palermo fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 6 al 12 luglio 1925 è stata fissata in L. 555, rappresentanti 100 dazio nominale e 455 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

pubblicazione) (Elenco n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 713 — Data della ricevuta: 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: De Chiara Matteo di Biagio, per conto di altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 75 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 3 posti di assistente nel Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso, per titoli e per esami, a tre posti di assistente nel Regio istituto industriale di Fermo.

Al concorso stesso sono ammessi gli assistenti incaricati ex combattenti, provvisti del diploma di perito industriale.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera alla terza classe inquadrati nel grado 11°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per il personale di officina di istituti industriali. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di perito industriale. Certificato rilasciato dalla direzione della scuola o istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Fermo.

Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi tre classificati nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 28 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.